



Al Responsabile del procedimento del Comune di Orbetello
Arch. Francesca Olivi

e p.c. Alla Provincia di Grosseto
Settore Pianificazione Territoriale

Al Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Siena, Grosseto e Arezzo

COMUNE DI ORBETELLO
Protocollo Arrivo N. 16814/2019 del 19-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento

Oggetto: Comune di Orbetello (GR)

L.R. 65/2014, art. 42 – Procedura di accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – ADOZIONE
Contributo ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014

Con Delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019 il Comune di Orbetello, in seguito alla stipula dell'intesa preliminare siglata ai sensi dell'art. 42 della L.R. 65/2014 dalla Regione Toscana, dalla Provincia di Grosseto e dal Comune di Orbetello, ha adottato il Piano Regolatore Portuale di Talamone e le contestuali varianti al Piano Strutturale ed al Regolamento Urbanistico con i relativi elaborati.

La variazione del PS e del RU riguarda in particolare:

- la messa in sicurezza idraulica dell'abitato di Talamone tramite la riconfigurazione della foce del Canale Collettore Occidentale;
- la trasformazione dell'approdo di Talamone in porto turistico.

L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n. 9 del 27/02/2019.

Il presente contributo viene formulato, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, al fine di evidenziare alcuni elementi da approfondire per ottenere una maggior coerenza con gli atti della programmazione e pianificazione territoriale regionale.

Si ricorda che sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 28, parte prima, del 20 maggio 2015 è stata pubblicata la deliberazione del Consiglio regionale n. 37 del 27 marzo 2015 “*Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio)*”.

La disciplina dei beni paesaggistici è parte integrante del P.I.T. e pertanto l'Amministrazione comunale dovrà verificare la compatibilità delle trasformazioni e delle azioni previste dal procedimento in oggetto con la suddetta integrazione.



Il Comune di Orbetello è dotato di Piano Strutturale approvato con con D.C.C. n. 17 del 19/03/2007 e di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 8 del 7/03/2011.

A seguito della vigenza della L.R. 65/2014 il Comune di Orbetello ricade nella fattispecie di cui all'art. 222 "Disposizioni transitorie generali e disposizioni specifiche per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014 " secondo cui "...1. Abrogato. 2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, il comune avvia il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. 2 bis. Nei cinque anni successivi all'entrata in vigore della presente legge, i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, possono adottare ed approvare varianti al piano strutturale e al regolamento urbanistico che contengono anche previsioni di impegno di suolo non edificato all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, come definito dall'articolo 224, previo parere favorevole della conferenza di copianificazione di cui all'articolo 25. 2 ter. Per i comuni dotati di regolamento urbanistico vigente alla data del 27 novembre 2014, decorso il termine di cui al comma 2, non sono consentiti gli interventi di cui all'articolo 134, comma 1, lettere a), b), b bis), f) ed l), fino a quando il comune non avvii il procedimento per la formazione del nuovo piano strutturale. Sono comunque ammessi gli interventi previsti nelle varianti approvate ai sensi del comma 2 bis, gli interventi edilizi consentiti alle aziende agricole, gli interventi previsti da piani attuativi approvati e convenzionati; sono altresì ammessi gli interventi convenzionati comunque denominati la cui convenzione sia stata sottoscritta entro il termine di cui al comma 2...".

Per quanto sopra il Comune di Orbetello con D.C.C. n. 4 del 15/02/2019 ha avviato il procedimento per la formazione del Piano Strutturale ai sensi della L.R. 65/2014, evitando di incorrere nelle limitazioni edilizie di cui al comma 2ter suddetto.

Si evidenzia che ai sensi del comma 2bis le varianti oggetto del presente procedimento dovranno comunque essere approvate entro la scadenza dei cinque anni successivi all'entrata in vigore della L.R. 65/2014.

Si ricordano all'Amministrazione gli adempimenti di cui all'articolo 43 della L.R. 65/2014 finalizzati alla conclusione dell'accordo di pianificazione ed alla successiva approvazione degli atti di governo del territorio oggetto del presente procedimento oltreché l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante sull'idoneità tecnica delle previsioni del PRP di Talamone ai sensi dell'art. 86 c. 4 della LRT 65/2014.

Si prende atto delle motivazioni di esclusione dalla Conferenza di Copianificazione di cui all'art. 25 della L.R. 65/2014 espresse dal Responsabile del procedimento comunale nella Relazione allegata agli atti trasmessi.

Si allegano infine i seguenti contributi:

- Settore Infrastrutture per la Logistica
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti
- Genio Civile Toscana Sud

Il Settore pianificazione del territorio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento ed approfondimento in merito.

Si informa che i referenti regionali della pratica sono:

- Arch. Luca Signorini tel. 055-438 5229 e-mail luca.signorini@regione.toscana.it
Responsabile della P.O. Strumenti della Pianificazione regionale e comunale, Copianificazione, Attuazione della Legge Regionale sul Governo del Territorio – Toscana Sud Ovest.
- Arch. Paola Pelliccia tel. 055-438 3776 e-mail paola.pelliccia@regione.toscana.it
Funzionario referente dell'istruttoria regionale

Cordiali saluti,

Il Responsabile del Settore
Marco Carletti

ls/pp



AOO-GRT Prot.
da citare nella risposta

Data

Allegati

Risposta al foglio del

Oggetto: Comune di Orbetello. Accordo di pianificazione, di cui all' Art. 41 e segg. della LR n. 65/2014, relativo al Piano Regolatore Portuale di Talamone e alle contestuali Varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Adozione. Contributo del Settore.

Al Resp. del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. **Marco CARLETTI**

Al Resp. PO
Arch. **Luca SIGNORINI**

Al Funzionario referente
Arch. **Paola PELLICCIA**

Con riferimento al procedimento indicato in oggetto, il Comune di Orbetello, con Del. CC n. 5 del 15/02/2019, ha provveduto ad adottare il Piano Regolatore Portuale di cui all' Art. 86 della LR n. 65/2014 e le contestuali le Varianti al PS e al RU.

La classificazione regionale dei porti, definita dal Quadro conoscitivo del Masterplan “La rete dei porti toscani”, parte integrante del PIT con valenza di Piano paesaggistico regionale (PIT/Ppr), individua le infrastrutture portuali di Talamone tra gli “ormeggi che hanno le condizioni per essere trasformati in porti turistici”.

Le variazioni del PS e del RU e il nuovo PRP sono finalizzati alla definizione di nuove previsioni di riqualificazione per le infrastrutture portuali esistenti nello specchio acqueo di Talamone, e alla contestuale trasformazione dell' ormeggio in “porto turistico”.

Con riferimento alla documentazione tecnico-amministrativa trasmessa, si conferma la coerenza degli atti con i contenuti del Masterplan regionale, già assodata nell'ambito della Conferenza dei servizi tra le strutture tecniche propedeutica all' intesa preliminare dell' accordo di pianificazione.

Allo scopo di garantire la piena attuazione delle nuove previsioni concernenti l'ambito portuale di Talamone, si segnala quanto segue:

a) Disciplina della Variante del PS. NTA, Art. 17, lettera d) Dimensioni massime sostenibili, p. 26.

La norma del paragrafo in questione fa riferimento al dimensionamento massimo del porto (863 posti barca) e alla dimensione massima L.F.T. delle unità da diporto “compresa tra 5,50 e 50 m.”.

L' indicazione della lunghezza massima ammissibile delle unità da diporto (peraltro non espressamente richiesta dal PS) può costituire un impedimento all'organizzazione funzionale dello scalo marittimo.

Nel caso in cui – ad esempio – si intendessero ospitare nel bacino portuale una o più unità da diporto di lunghezza superiore a m. 50, anche in correlazione con la prevista attività di “marina resort”, anziché provvedere alla semplice variazione del piano degli ormeggi e alla eventuale procedura di adeguamento tecnico funzionale di cui all' Art. 86, comma 8, della LR. 65/2014, si dovrebbero invece promuovere gli atti necessari a superare il contrasto con il PS.

Poiché il porto di Talamone, anche per la sua intrinseca attrattiva turistica, è certamente vocato al diportismo nautico di “alta gamma”, si consiglia di valutare l'opportunità di rimuovere dalle NTA il limite massimo di lunghezza delle unità da diporto. Tale limite (di m.50, oppure inferiore o superiore) sarà comunque individuato dal PRP e dal piano degli ormeggi predisposto dal gestore del porto in ragione della configurazione fisica, morfologica e funzionale del bacino portuale.

b) Disciplina della Variante al RU. NTA, Art. 3 “Disciplina”, par. 3.2. p. 9

“La suddetta dotazione di posti barca L'esatta definizione dei posti barca e delle loro dimensioni è definita dal PRP, alle condizioni sopra richiamate”.

In ordine alle esigenze di “flessibilità” di attuazione e gestione del PRP, cui fanno riferimento le disposizioni di cui all' Art. 10, par. 10.1. delle NTA del PRP, può essere opportuno integrare il capoverso delle NTA del RU sopra riportato con una norma più ampia di “raccordo”, del tipo:

“e comunque, con riferimento alla flessibilità delle condizioni di attuazione delle previsioni dell' ambito portuale, il RU rinvia alle disposizioni specifiche e ai procedimenti disciplinati dal PRP”.

Si evidenzia infine che per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie non vi sono elementi da rilevare.

Il Resp. PO con Delega Dirigenziale
Demanio marittimo e opere portuali
Arch. Sauro Sorini

Il Dirigente responsabile
Ing. Luca Della Santina



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione "Ambiente ed Energia"
Settore "Servizi Pubblici Locali, Energia e
Inquinamenti"

Prot. n.

Data

Da citare nella risposta

Allegati

Risposta al foglio del 08/03/2019

Numero AOOGR/0111038

Oggetto: Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2014, art. 19– Accordo di pianificazione inerente al Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – ADOZIONE. *Richiesta contributi tecnici.* **Trasmissione contributo di settore.**

**Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE ATMOSFERA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

www.regione.toscana.it
www.rete.toscana.it

Via di Novoli, 26
50127 Firenze
Tel. +390554383852 fax +390554383389
renatalaura.caselli@regione.toscana.it
regionetoscana@postacert.toscana.it

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terme, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso con il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del [Programma regionale di sviluppo 2016-2020](#) e in coerenza con il [Piano ambientale ed energetico regionale](#) (PAER) si pone l'obbiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (*pag. da 119 a 127*) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi “aree di superamento” come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle “aree di superamento”, aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali- in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle “aree di superamento”, le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle “Aree di superamento”, le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle “aree di superamento” dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle “aree di superamento” contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili in grandi centrali lontane dalle aree residenziali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO₂): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare, anche nel tessuto urbano, la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Consiglio Europeo 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 ha definito la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);

- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014);
 - al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato nel 2018 dal 27% originariamente fissato nel 2014).
- Mentre la Commissione Europea nella Energy Roadmap 2050 (Communication from the Commission COM/2011/0885) mira a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.

Ad oggi sono stati formalizzati anche obiettivi di dettaglio nelle direttive 2018/2001/UE (che ha sostituito la Dir. 2009/28/CE) sulle rinnovabili, Dir. 2010/31/CE sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2012/27/UE sull'efficienza energetica (recentemente aggiornata con Dir 2018/2002), Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target più significativi:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: dopo la quota obbligatoria di consumo al 2020 (Toscana 16,5% di sole rinnovabili termiche ed elettriche, per cui erano previste anche sanzioni in caso di mancato raggiungimento) è in via di definizione la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; sarà intorno al 30% al 2030 (vedi Schema di Piano Nazionale Clima Energia 2018).

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un importante contributo nella produzione e stoccaggio energetici.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia a emissioni fortemente ridotte.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettagliano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 è stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". La norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.Lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti: va però considerato che la recente normativa nazionale, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, assai stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi il D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti.

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del dlgs 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.Lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.Lgs. dovranno essere rafforzati ma sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema: (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati sono già decaduti da tempo).

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.Lgs.28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.Lgs. 28/2011, evitando prescrizioni diverse nella stessa materia.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del dlgs 28/2011). Lo strumento urbanistico ha però il fondamentale compito di individuare gli ulteriori

immobili, oltre a quelli già notificati, il cui valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.Lgs. 28/11 (art. 11 del dlgs 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal dlgs 28/11: in particolare si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili. Incentivi statali su Fotovoltaico e altre fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere ai privati di usufruire degli incentivi che la pubblica amministrazione dà a chi produce energia da rinnovabili.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b2) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.Lgs.102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare che l'impianto di produzione di calore deve essere localizzato non troppo distante dall'area fornita.

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

b3) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.Lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli

allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiama la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può però fornire indicazioni, dettare congrue modalità di inserimento, stabilire specifiche qualitative su zone determinate, che anche gli impianti a fonte rinnovabile dovranno rispettare. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli **17, 19 o 25** della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.

Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo: <http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sotto stazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti” indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa “distanza di prima approssimazione” la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che “fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma.”. In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 “che stabilisce norme fondamentali di sicurezza

relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e smi il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata-probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgono in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento alla componente rifiuti si fa presente che:

- con Delibera del Consiglio Regionale n. 94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano Regionale sui rifiuti (PRB), al quale si rimanda per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici;
- per quanto attiene alla pianificazione di settore il Comune di Orbetello ricade all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati ATO Toscana Sud.
- il piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud, è stato approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008).

Si ricorda che:

- gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili con le previsioni dei piani di

settore in materia di rifiuti;

- come previsto dall'art. 4 comma 8 della l.r. 25/98 nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti.

Si conferma in particolare che le previsioni del Piano Regolatore Portuale (PRP) dovranno tenere conto della necessità di garantire un'adeguata gestione dei rifiuti afferenti al porto.

Il PRP dovrà pertanto contenere quantomeno l'individuazione puntuale degli spazi idonei ad assicurare:

- la realizzazione degli impianti necessari a garantire la raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, comprese le acque di sentina il cui smaltimento è già individuato dal PRP. Le aree individuate dovranno permettere lo svolgimento delle predette attività in coerenza con le previsioni della vigente normativa in materia (d.lgs. n. 182/2003) e nel rispetto del piano redatto dall'autorità competente ai sensi dell' art. 5 del citato decreto.

Per quanto riguarda le caratteristiche delle aree destinate alla realizzazione di nuovi impianti di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico si ricorda che l'allegato 4 del PRB contiene i criteri localizzativi dei nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, suddivisi tra escludenti, penalizzanti e preferenziali, ai quali occorrerà fare riferimento in fase progettuale. In particolare si segnala che i criteri escludenti stabiliti dal PRB hanno valenza di vincolo assoluto, ossia stabiliscono la completa non idoneità alla realizzazione di nuovi impianti;

- la raccolta, anche differenziata, dei rifiuti (urbani e non) prodotti nell'ambito delle attività che saranno presenti all'interno del porto.

Il PRP potrà altresì indicare gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani a cui tendere nell'organizzazione dei servizi, che dovranno comunque essere coerenti con le previsioni del PRB.

A tale proposito si ricorda che per quanto riguarda i rifiuti urbani, sulla base delle stime di crescita della produzione e in coerenza con la Direttiva 2008/98/CE, il Piano regionale vigente assume il 2020 come anno di riferimento rispetto agli obiettivi previsti.

Il PII PRB prevede in particolare al 2020 il raggiungimento dei seguenti obiettivi di recupero:

- 70% di raccolta differenziata;
- 60% di rifiuti urbani avviati a riciclo
- 80% di rifiuti urbani avviati a recupero totale (compreso recupero energetico)

Si ricorda altresì quanto segue:

1. nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs n. 152/2006 e dall'art. 13 della l.r. 25/98;
2. la Regione Toscana, come previsto dall'art. 5Bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs n. 152/2006 (SISBON);
3. dalla consultazione del sistema SISBON, con riferimento al territorio comunale di Orbetello risultano segnalate alcune aree di seguito riassunte (per il dettaglio si rimanda alla consultazione dei dati integrali sul SISBON al seguente link:
<https://sira.arp.toscana.it/sira/sisbon.html>);

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Discarica Poderino Strada Provinciale 1 Poderino - Talamone	PRB 384/99-medio	ATTIVO
Discarica Poggio Rina - La Torba	PRB 384/99-medio	CHIUSO
EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Acquicludo superficiale-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Bacini-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Cassa di colmata Pian D'Asca-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Falda profonda-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Laguna Ponente Prospiciente Stabilimento-Proprietà demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
EX SI.TO.CO Pineta e aree a Terra - Proprietà Laguna Azzurra srl Loc. Orbetello Scalo	PRB 384/99-breve	ATTIVO
Ex Ospedale di Orbetello - Rimozione serbatoio gasolio Piazza Cortesini, 7	DLgs 152/06 Art.245	CHIUSO
Ostruzione tratto rete fognaria - Loc. Spiaggetta Loc. Spiaggetta	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Distributore ESSO PV n.8652 - Ansedonia S.S.1 Aurelia Km 137+500	DLgs 152/06 Art.245	ATTIVO
Serbatoi gasolio - Ex Scuola Elementare di Albinia Via Lazio, Albinia	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
AERONAUTICA MILITARE 4° Stormo EX Distaccamento A.M. di Albinia - Sversamento carburante - ex distaccamento a.m. di Albinia via Maremmana 2 frazione Albinia	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Incidente stradale LIRI PETROLI Loc. Albinia	DM 471/99 Art.8	ATTIVO

Denominazione	Motivo inserimento	Attivo/chiuso
Rama SpA Via Mura di Ponente, 4	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
La Scapigliata srl Podere Ospedaletto Osa	DM 471/99 Art.7	ATTIVO
EX Distributore IP PV n. 9203 Località Riccetta	DLgs 152/06 Art.242	ATTIVO
Distributore Esso Italiana (Salamanca Gianni) Ansedonia Km 137+380	DM 471/99 Art.7	CHIUSO
NuovaNautica srl- Loc. La Marta Via Montianese, 8/B	DLgs 152/06 Art.244 c.1	ATTIVO
Laguna di Levante	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Laguna di Ponente	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Darsena Idroscalo	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Foce Albegna	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Cassa di colmata Le Piane -Proprieta' demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Punta degli Stretti	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO
Cassa di colmata Terrarossa-Proprieta' demaniale (incarico a Sogesid SpA) Loc. Orbetello Scalo	Perimetrazione SIN/SIR	ATTIVO

La l.r. 25/98 e s.m.i prevede inoltre che :

- l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989 (art. 9 comma 4). I proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso (art. 9 comma 6);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 6);
- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (art. 4 comma 7).

COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti gli elaborati essenziali presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Orbetello ha aree ZVN designate e in proposta di tipo A (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies).

Visto, dal rapporto ambientale presentato, che *una parte dell'area interessata dal Piano Regolatore Portuale di Talamone è perimetrata come zona Pericolosità Elevata*, si fornisce il seguente contributo tecnico:

- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto

indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;

- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:

I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:

- richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;

- individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;

- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;

- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;

- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;

- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

LA RESPONSABILE

Renata Laura Caselli



AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ N.060.030

Data

Allegati 1

Risposta al foglio del 08/03/2019

Numero 111038

Oggetto: GR - Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2014, art. 19 – Accordo di pianificazione inerente al Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – ADOZIONE. Richiesta contributi tecnici.

Alla **REGIONE TOSCANA**
Direzione Urbanistica e Politiche Abitative
Settore Pianificazione del territorio
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Premesso che con nota prot. 111038 del 08/03/2019 il Settore in indirizzo ha richiesto un contributo sulle materie di competenza in merito all'atto di pianificazione in oggetto, si fa presente che le indagini geologico tecniche di supporto al "Piano Regolatore portuale di Talamone con contestuali varianti al P.S. e al R.U." del Comune di Orbetello sono state depositate presso lo scrivente Ufficio in data 15/01/2019 (Dep. n. 1321), ai sensi del D.P.G.R. 25 ottobre 2011 n° 53/R.

A seguito di istruttoria, con nota prot. 112154 del 11/03/2019 (che si allega) sono state richieste integrazioni in merito alla necessità di eseguire gli studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni litotecniche dell'area ed alla prevenzione di fenomeni geomorfologici e di subsidenza, così come previsto per le condizioni di fattibilità di natura geologica (F3).

Visto quanto sopra, il procedimento di controllo ai sensi del D.P.G.R. 53/R/2011 risulta sospeso in attesa dell'invio della documentazione richiesta.

Si resta disponibili a fornire ogni utile chiarimento riguardo le problematiche evidenziate.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it) Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 055/4387228 e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it - Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it).

H:\URTT\Urbanistica\Adozione\Art 19 LR 65-2014\Orbetello\Piano Regolatore Portuale di Talamone_2019\Orbetello_PR_P Talamone.doc



AOO-GRT Prot. n.
Da citare nella risposta

/ N.060.030

Data

Allegati

Risposta al foglio del 11/01/2019

Numero 1310

Oggetto: GR - L.R. 10/11/2014 n° 65 – D.P.G.R. 53/R in data 25/10/2011.

Comune di Orbetello. Indagini geologico tecniche di supporto al Piano Regolatore Portuale di Talamone con contestuali varianti al P.S. ed al R.U.

Deposito n. 1321 in data 15/01/2019

Integrazioni.

Al **COMUNE DI ORBETELLO**

Settore Pianificazione Territoriale

PEC: protocollo@pec.comuneorbetello.it

In merito al deposito di cui all'oggetto, considerato che nelle condizioni di fattibilità di natura geologica (F3), l'attuazione degli interventi per la zona a parcheggio a monte dell'esistente collettore e per la zona di realizzazione dei servizi di supporto all'attività portuale, è subordinata all'esito di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici finalizzati alla verifica delle effettive condizioni litotecniche dell'area ed alla prevenzione di fenomeni geomorfologici e di subsidenza.

Tenuto conto che il Piano Regolatore Portuale di Talamone ha valenza di piano attuativo, così come riportato nella scheda di deposito, ai sensi del punto 3.1 e del punto 4 allegato A al D.P.G.R. 25/Ottobre/2011 n° 53/R, gli approfondimenti di indagine suddetti dovranno essere eseguiti in sede di predisposizione del piano stesso.

Gli esiti degli approfondimenti svolti dovranno essere riportati all'interno della relazione di fattibilità.

Qualora dalle indagini svolte emerga la necessità di subordinare l'attuazione delle previsioni alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di mitigazione del rischio, la relazione dovrà contenere anche il progetto delle opere di sistemazione previste, con una descrizione dettagliata delle caratteristiche, delle dimensioni e degli effetti attesi, delle eventuali attività di monitoraggio e loro durata. Nel caso in cui fossero necessarie tali opere, la fattibilità assegnata alle previsioni dovrà essere quella limitata (F4).

Gli studi di approfondimento e le eventuali opere di consolidamento, bonifica, sistemazione, protezione e prevenzione dovranno essere sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'art. 14 commi 1, 2 e 3 delle Norme di Piano del PAI (ex Bacino Regionale Ombrone).

Distinti saluti.

Il Dirigente
(Dott. Ing. Renzo Ricciardi)

Si informa che il procedimento è di competenza del Settore Genio Civile Toscana Sud; la responsabilità dell'istruttoria è attribuita all'ufficio sito in Grosseto, Corso Carducci n. 57 e, in particolare ai seguenti dipendenti: Dott. Geol. Simone Rossi – Responsabile P.O. (tel. 055/4387240 e-mail: simone.rossi@regione.toscana.it), Dott. Geol. Renzo Corsi (tel. 055/4387228 e e-mail: renzo.corsi@regione.toscana.it) e Ing. Luca Di Felice (tel. 055/4386528 e e-mail: luca.difelice@regione.toscana.it) – Pec della Regione: regionetoscana@postacert.toscana.it.

H:\URTT\Urbanistica\URBANIST\Orbetello\Deposito_1321_integrazioni.doc



Al Comune di Orbetello

p.c. Al Responsabile del Settore
Pianificazione del territorio
Arch. Marco Carletti

Oggetto: Comune di Orbetello (GR). L.R. 65/2014 – Procedura di Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico. Adozione. Trasmissione contributo tecnico.

In riferimento al procedimento in oggetto, nonché alla nota trasmessa dal Comune di Orbetello (prot. n. 83106 del 20/02/2019), esaminata la delibera di adozione del Consiglio Comunale n. 5 del 15/02/2019 con i relativi allegati, e in particolare, la documentazione inerente la VAS comprensiva della valutazione di incidenza ambientale, condotta a livello di valutazione appropriata (livello II), si esprimono le seguenti considerazioni.

Richiamati i precedenti contributi trasmessi dal Settore scrivente (prot. n. 460544 del 28/09/2018 e prot. n. 344843 del 2/07/2018), si prende atto del recepimento di quanto indicato e, in particolare, relativamente alle esigenze di tutela e conservazione di *Posidonia oceanica* (Direttiva 43/92/CE), la necessità di collocare barriere selettive antitorbidità all'interno della baia di Talamone, al fine di limitare fenomeni anche accentuati di torbidità ("Norme Tecniche di Attuazione Rev_2").

IL DIRIGENTE
Settore "Tutela della natura e del mare"
Ing. Gilda Ruberti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.



OGGETTO: Comune di Orbetello (GR) – L.R. 65/2014 art.19 – Accordo di pianificazione inerente il Piano Regolatore Portuale di Talamone e contestuali varianti al Piano Strutturale e al Regolamento Urbanistico – Adozione.
Invio contributo tecnico e richiesta documenti.

A **Comune di Orbetello**
Settore Urbanistica Edilizia
arch. Massimo Sabatino
arch. Francesca Olivi

protocollo@pec.comuneorbetello.it

Regione Toscana
Settore Pianificazione del Territorio
arch. Marco Carletti

regionetoscana@postacert.toscana.it

Con riferimento all'oggetto si richiamano:

- la nota del Comune (atti regionali prot.n.83106 del 20.2.2019) di richiesta parere ai sensi art.86 L.R. 65/2014 e contestuale trasmissione tramite link della documentazione relativa all'adozione degli Atti di governo del territorio di cui all'oggetto, come integrata e modificata a seguito della presa d'atto del parere motivato e dei contributi dei SCA per la procedura di VAS e della Conferenza di servizi relativa alla procedura di Accordo di pianificazione tra Comune di Orbetello, Regione Toscana, Provincia di Grosseto, e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
- la nota pari oggetto del Settore Pianificazione del Territorio (atti regionali prot.n.111038 del 08.3.2019) di richiesta ulteriore contributo tecnico.

Viste le risposte puntuali al contributo tecnico fornito dallo scrivente Settore (nota prot.n.438821 del 20.9.2018 al Settore Pianificazione del Territorio) e presenti nel "*Documento di presa d'atto ai fini dell'adozione del verbale della CdS del 20.09.2018 e relativi allegati*" che rimandano, tra l'altro, a:

- studio degli effetti delle nuove opere sul regime delle correnti e sul trasporto solido;
- studio dell'agitazione ondosa interna – rev. novembre 2018;
- lavori di completamento del molo sopraflutto, Elaborato R2 Relazione conclusiva ed integrativa 1999 Ministero dei Lavori Pubblici, Uffici del Genio Civile per le Opere Marittime;
- Tav ET04 piano degli ormeggi;



Esaminati i suddetti elaborati, oltre agli altri di interesse specifico quali ad esempio le “*Norme tecniche di Attuazione*” e le relazioni del RUP:

1 - al riguardo dell'integrazione dello studio dell'agitazione interna:

le integrazioni presentate sono sufficienti e il confort per le imbarcazioni è verificato coerentemente con le raccomandazioni AIPCN in tutte le condizioni di moto ondoso esaminate, sia per la configurazione attuale che quella di progetto;

2 - al riguardo delle osservazioni sulla verifica della diga di sopraflutto:

visto che:

- è previsto il passaggio pedonale a tergo della diga di sottoflutto;
- è previsto l'ormeggio delle imbarcazioni dietro i pontili galleggianti a modesta distanza dalla diga stessa;
- che gli ultimi rilievi sono quelli antecedenti il progetto del Genio Civile OO.MM. Del 1999;
- che già in tali rilievi erano state evidenziate delle criticità sul sormonto;

si prescrive di:

- precludere il passaggio pedonale in ogni condizione di mareggiata;
- effettuare al più presto un rilievo aggiornato delle sezioni indicative di tale diga e verificare alla traccimazione la diga in oggetto per mezzo di formule di letteratura o di modellazione fisica;
- nel frattempo prevedere opportuni metodi di allerta per consentire l'ormeggio nella banchina a tergo del muro paraonde solo in condizioni di sicurezza;

3 - al riguardo delle effettuate considerazioni al riguardo della previsione dell'insabbiamento:

le considerazioni di tipo qualitativo fatte nella relazione sono condivisibili ma si ribadisce che i progetti di attuazione delle opere dovranno essere supportati da specifici piani di manutenzione, in cui dovranno essere analizzati i volumi di dragaggio, anche con supporto di modellazione numerica, le tempistiche, i costi e le modalità di riutilizzo dei sedimenti per la manutenzione del canale e degli specchi acquei da parte dei soggetti individuati. Si chiede di evidenziare nella planimetria di progetto le quote massime del fondale (ovvero quelle previste di escavo) da mantenere in tutta l'area portuale;



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale

Direzione
Difesa del Suolo e Protezione Civile

Genio Civile
Valdarno Inferiore e Costa
Sede di Livorno

4 - al riguardo del dimensionamenti dell'imboccatura:

le integrazioni fornite sono sufficienti in considerazione della larghezza e della lunghezza massima delle imbarcazioni previste; si chiede parimenti di esplicitare il pescaggio massimo, e di evidenziare le quote di cui al punto precedente.

Quanto sopra è da considerarsi condizione essenziale per esprimere il parere.

Distinti saluti

Il Dirigente
ing. Francesco Pistone

Referenti:

- Responsabile PO "*Tutela della costa*" dott. geol. Alessandro Bini 0586.264448
ale.bini@regione.toscana.it

- Istruttore tecnico ing. Enrica Mori 0586.264476 enrica.mori@regione.toscana.it

COMUNE DI ORBETTELLO
Protocollo Arrivo N. 17654/2019 del 29-04-2019
Doc. Principale - Copia Documento